



CITTA' DI OTRANTO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO Z.T.L. E A.P.U. PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

DEL. G.C. N. 96 DEL 05.04.2016

Modificato con DEL. G.C. N. 193 DEL 07.06.2016

Modificato con DEL. G.C. N. 34 DEL 07.02.2017

Modificato con DEL. G.C. N. 169 DEL 03.05.2018

Modificato con DEL. G.C. N. 56 DEL 17.03.2021

Modificato con DEL. G.C. N. 70 DEL 29.03.2022

ART. 1

Z.T.L. zona nord

La zona a traffico limitato, denominata “z.t.l. zona nord”, comprende le seguenti strade: via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero), via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II). All'interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

VIA CAPPUCCINI (tratto compreso tra via Aldo Moro e via Punta), VIA PUNTA (tra il civico 2 e il civico 15) VIA LUNGOMARE KENNEDY E VIA P. PRESBITERO (tratto compreso tra via Lungomare Kennedy e via San Giovanni Paolo II)

1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 20.00 alle 07.00.
2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l., nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura “medico in visita domiciliare urgente”, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) i veicoli dei **residenti** di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con il permesso di colore giallo avente lettera “R”, in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei **domiciliati** di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con

il permesso di colore giallo avente lettera “D” (domiciliati intesi come i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all’interno della z.t.l.) in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d’Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all’interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo “di solo transito” per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L’interessato, ai fini del rilascio di quest’ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte;

- j) i veicoli degli **operatori** di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d’Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d’Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con il permesso di colore giallo avente lettera “O” (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d’Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;

- k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;

- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA LUNGOMARE TERRA D’OTRANTO (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) E VIA TEN. EULA

- 1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 20.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all’interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;

- f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- h) i veicoli dei **residenti** di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "**R**", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- i) i veicoli dei **domiciliati** di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "**D**" (domiciliati, intendendosi titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l., in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.
- j) i veicoli degli **operatori** di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "**O**" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre), potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;

3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA DE DOMINICIS E VICO KENNEDY

1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre h24.
2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) i veicoli dei **residenti** di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei **domiciliati** di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.), in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia

Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.

- j) i veicoli degli **operatori** di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera “O” (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d’Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

ART. 2

Z.T.L. zona sud

La zona a traffico limitato, denominata “z.t.l. zona sud”, comprende il centro storico (a partire da via Delle Torri, via Vitt. Emanuele e via Nicola d’Otranto comprese), zona Borgomonte, via San Francesco di Paola, via Donna Caterina, piazza De Donno, via De Donno, via XXV Aprile. All’interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

CENTRO STORICO (comprese via Vittorio Emanuele, via Delle Torri e via Nicola D’Otranto)

- 1. Periodo di validità: tutto l’anno h24;
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all’interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per sostare negli appositi spazi, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l’abitazione del defunto si trovi all’interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all’interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell’ordine dei medici e di dicitura “medico in visita domiciliare urgente”, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - h) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera “R”, rilasciato a n. 2 veicoli di proprietà del nucleo familiare residente nel centro storico (una targa per permesso), potranno accedere e sostare nel centro storico, in particolare all’interno della cinta muraria, sempre nel periodo

invernale (16 settembre – 30 aprile) esclusivamente dalle ore 04.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno per 15 minuti (esponendo disco orario) nel periodo estivo (01 maggio – 15 settembre). Uno di tali veicoli, nel periodo estivo, potrà sostare, su richiesta, negli stalli riservati, contrassegnati da striscia gialla:

- I. su via Delle Torri (il permesso diventerà **R1**) per i residenti delle seguenti vie: Corso Garibaldi, Largo Cavour, P.zza Basilica, P.zza De Ferraris, via A. D'Aragona, via Basilica, via Cap. Maiorano, via Cap. Zurlo, via C. Basiliano, via De Ferraris, via Laggetto, via Leondari, via Lopez, via Rondachi, via San Pietro e via Seminario;
 - II. su via del Porto (il permesso diventerà **R2**) per i residenti delle seguenti vie: P.zza Castello, P.zza Del Popolo, Bastione Pelasgi, via Castello, via Ciatarà, via Immacolata e via Papa Costantino I°;
- i) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "**O**", rilasciato agli operatori commerciali del Centro Storico in ragione di un solo permesso (riferito ad un unico veicolo) per ogni esercizio ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008 potranno transitare e sostare per 15 minuti, per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sia nel periodo invernale che in quello estivo;
 - j) i ciclomotori e motocicli di proprietà o in uso degli operatori, dei dipendenti e degli amministratori comunali e dei residenti e domiciliati nella ZTL (contraddistinti da apposito adesivo di colore bianco da rilasciare – solo per gli operatori - per un numero massimo di 2 mezzi per esercizio commerciale) potranno transitare e sostare nella z.t.l. negli appositi spazi;
 - k) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "**D**", rilasciato ai veicoli intestati ai domiciliati (intendendosi per tali i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.) a tempo determinato nella Z.T.L. del Centro Storico in ragione di un solo permesso (riferito ad un solo veicolo) per ogni unità immobiliare, potranno transitare e sostare per 15 minuti, per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sia nel periodo invernale che in quello estivo;
In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.
 - l) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "**R**" (**R barrato**), rilasciato a n. 2 veicoli di proprietà del nucleo familiare residente in via delle Torri e via Vitt. Emanuele (una targa per permesso) ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare e sostare per 15 minuti per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. di via delle Torri. Ad uno dei due veicoli autorizzati come sopra, se richiesto, sarà riservato uno stallone di sosta specifico in Via delle Torri in cui potrà sostare senza limitazione di orario;

- m) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera **D/ (D barrato)**, rilasciato ai veicoli intestati ai domiciliati (intendendosi per tali i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.) a tempo determinato nella Z.T.L. di via delle Torri e via Vittorio Emanuele in ragione di un solo permesso (riferito ad un solo veicolo) per ogni unità immobiliare, potranno transitare e sostare per 15 minuti per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. di via delle Torri dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nel periodo di istituzione di detta Z.T.L. – Via delle Torri;

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.

- n) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "**C**", rilasciato ai veicoli della curia e del clero e delle Maestre Pie Filippini ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare sempre nel Centro Storico, ma sostare all'interno dei propri parcheggi, e dovranno transitare esclusivamente, in entrambi i sensi di marcia, su Via Cenobio Basiliano;
- o) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare esclusivamente in via delle Torri, con sosta negli appositi spazi, dalle ore 4.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per tali veicoli:

- a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle ztl, si procederà, previa richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri, per un periodo massimo pari a quello dell'anno solare (1/1 - 31/12 di ogni anno), rinnovabile, previo nuova richiesta;
- b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno della ztl, saranno inseriti nell'apposito registro, previa richiesta dell'interessato almeno tre giorni prima, solo per il periodo indicato. Qualora l'interessato non abbia potuto procedere alla comunicazione preventiva, potrà inviare una comunicazione al Comando di P.L. entro 48 ore dall'accesso.

- p) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto dalla lettera "**A**" rilasciato agli **assistenti domiciliari** (intendendosi coloro i quali prestano assistenza in maniera continuativa nei confronti di anziani, malati, persone non autosufficienti, ecc..., ancorché sprovvisti di contrassegno invalidi, esclusivamente per recarsi a casa dell'assistito e per prestare assistenza), consente il transito e la sosta in tutta la ZTL a qualsiasi orario;
- q) i clienti delle attività ricettive presenti nel centro storico potranno transitare e sostare 15 minuti per il carico e lo scarico dei bagagli. In detti veicoli dovrà essere esposto in modo visibile un contrassegno indicante oltre all'orario di arrivo anche il nome dell'attività. L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare tale autorizzazione a fronte di un utilizzo difforme da quanto

previsto, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;

- r) veicoli muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Comando di Polizia Locale;
- 3. tutte le disposizioni previste per il periodo estivo (01 maggio – 15 settembre) devono intendersi valide anche per tutte le domeniche e per i giorni festivi del periodo invernale (16 settembre – 30 aprile).
- 4. tutte le autorizzazioni avranno durata annuale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

BORGOMONTE

- 2. Periodo di validità: tutto l'anno h24.
- 3. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente", nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) i veicoli dei residenti, contraddistinti con permesso avente la lettera "**R**" (**residenti**), rilasciato in ragione di n. 2 per ogni nucleo familiare residente nella zona (una targa per permesso) ai sensi delle ordinanze n. 451 del 25.06.2013 e n. 314 del 15.06.2015, potranno transitare e sostare in detta zona senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei **domiciliati**, contraddistinti con permesso avente la lettera "**D**" (domiciliati, intendendosi i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.;) in ragione di un solo permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), potranno transitare e sostare in detta zona senza esclusione di giorni e di fasce orarie;

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.

- j) i veicoli degli assistenti domiciliari, titolari di un contrassegno contraddistinto dalla lettera “AB” (intendendosi coloro i quali prestano assistenza in maniera continuativa nei confronti di anziani, malati, persone non autosufficienti, ecc..., ancorché sprovvisti di contrassegno invalidi, esclusivamente per recarsi a casa dell’assistito e per prestare assistenza.), potranno transitare e sostare in tutta la ZTL a qualsiasi orario;
 - k) i parenti in linea retta discendente di I grado (figli) dei residenti nella Z.T.L. in questione, titolari dell’apposito permesso provvisorio valevole per il periodo di tempo indicato nella richiesta in ragione di un permesso per ogni nucleo familiare ai sensi dell’ordinanza n. 451 del 25.06.2013, potranno transitare e sostare in tutta la ZTL a qualsiasi orario;
 - l) ciclomotori e motocicli di proprietà o in uso degli operatori, dei residenti e domiciliati nella ZTL, potranno transitare e sostare nella z.t.l. negli appositi spazi;
 - m) veicoli muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Comando di Polizia Locale;
 - n) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare e sostare nella z.t.l., con sosta negli appositi spazi per 30 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
4. tutte le autorizzazioni avranno durata annuale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale;

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA (tratto compreso tra piazza De Gasperi e via Donna Caterina) E VIA DONNA CATERINA

- 1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all’interno della z.t.l.:
 - velocipedi;
 - a) veicoli a braccia;
 - b) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - c) veicoli adibiti al servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - e) auto funebri, quando l’abitazione del defunto si trovi all’interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all’interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - f) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell’ordine dei medici e di dicitura “medico in visita domiciliare urgente” nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - g) i veicoli dei residenti, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera “R”, in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;

- h) i veicoli dei **domiciliati**, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera “D” (domiciliati, intendendosi per tali i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all’interno della z.t.l.); in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie; In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all’interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo “di solo transito” per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L’interessato, ai fini del rilascio di quest’ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte.
- i) i veicoli degli **operatori**, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera “O” (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
- j) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- k) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare e sostare nella z.t.l., con sosta negli appositi spazi per 30 minuti, dalle ore 07.00 alle ore alle ore 18.00;
3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA (tratto compreso tra via Donna Caterina e piazza De Donno)

1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all’interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta, nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l’abitazione del defunto si trovi all’interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all’interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;

- g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) i veicoli dei **residenti**, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "**R1**", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tutta, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - i) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

PIAZZA DE DONNO

- 1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
 - i) i veicoli dei **residenti** via San Francesco di Paola (tratto compreso tra via Donna Caterina e piazza De Donno), contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "**R1**" potranno transitare, senza esclusione di giorni e fasce orarie, per uscire dalla z.t.l.

VIA XXV APRILE

- 1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 14.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;

- d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
 - h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
 - i) i veicoli dei **residenti** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "**R**", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - l) i veicoli dei **domiciliati** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "**D**" (domiciliati, intendendosi i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.); in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - j) i veicoli degli **operatori** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "**O**" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - k) i veicoli dei proprietari di garages, box auto ecc... in via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "**G**", in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile esclusivamente per recarsi nella propria rimessa, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA DE DONNO

- 1. periodo di validità: 15 giugno – 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;

- c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente" nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- i) i veicoli dei **residenti** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
- m) i veicoli dei **domiciliati** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, ricadenti all'interno della z.t.l.); in ragione di un permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie.

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte;
- j) i veicoli degli **operatori** di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
- k) i veicoli dei proprietari di garages, box auto ecc... in via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde

avente lettera “G”, in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile esclusivamente per recarsi nella propria rimessa, senza esclusione di giorni e fasce orarie;

3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

ART. 3

Z.T.L. – A.P.U. zona centro

La zona a traffico limitato, denominata “z.t.l. – a.p.u. zona centro”, comprende via Lungomare Terra d’Otranto, tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula, via C. Colombo e via Idro. All’interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

VIA LUNGOMARE TERRA D’OTRANTO (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) E VIA IDRO:

1. periodo di validità: dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, dalle 07.00 alle 14,00 z.t.l. – dalle 14,00 alle 07,00 a.p.u.; dal 01/10 al 31/05 di ogni anno, dalle ore 14,00 del sabato, alle ore 07,00 del lunedì e nei giorni festivi a.p.u..
2. dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, sono esclusi dal divieto di transito e sosta all’interno della z.t.l. dalle 07,00 alle 14,00:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - f) auto funebri, quando l’abitazione del defunto si trovi all’interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all’interno della z.t.l. nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell’ordine dei medici e di dicitura “medico in visita domiciliare urgente” nel rispetto delle previsioni riportate nell’art. 4 del presente regolamento;
 - h) i veicoli dei residenti di via Lungomare Terra d’Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera “R” (**residenti**) – detto contrassegno sarà rilasciato, a tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare residente nel suddetto tratto di via Lungomare Terra d’Otranto (una targa per permesso) - potranno transitare e sostare in detta zona dalle ore 07,00 alle ore 14,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico;
 - i) i veicoli dei **domiciliati** di via Lungomare Terra d’Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera “D” (domiciliati, intendendosi i titolari, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali,

ricadenti all'interno della z.t.l.);, in ragione di un solo permesso per ogni unità immobiliare (una targa per permesso), potranno transitare e sostare in detta zona dalle 07,00 alle 11,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico.

In deroga al limite di un permesso rilasciabile ai domiciliati, qualora venga dimostrato, con atto certo, il possesso di garage, box auto, posti auto coperti o scoperti privati, situati all'interno di z.t.l., sarà possibile rilasciare un permesso aggiuntivo "di solo transito" per ogni posto disponibile. Tale titolo consentirà esclusivamente di transitare nella z.t.l. per raggiungere con il/i veicolo/i il predetto luogo. L'interessato, ai fini del rilascio di quest'ultima tipologia di permesso, dovrà proporre separata istanza al Comando di Polizia Locale, allegando la documentazione che dimostri la presenza, il possesso e la consistenza di aree di sosta come quelle precedentemente descritte;

- j) i veicoli degli **operatori** di via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera "**O**" (intendendosi per operatori solo i proprietari di attività commerciali, pubblici esercizi, studi professionali, istituti bancari ecc...), in ragione di un solo permesso per ogni attività (una targa per permesso), potranno transitare e sostare in detta zona dalle 07,00 alle 11,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico;
 - k) i veicoli degli **assistenti domiciliari**, titolari di un contrassegno contraddistinto dalla lettera "**AB**" (intendendosi coloro i quali prestano assistenza in maniera continuativa nei confronti di anziani, malati, persone non autosufficienti, ecc..., ancorché sprovvisti di contrassegno invalidi, esclusivamente per recarsi a casa dell'assistito e per prestare assistenza), potranno transitare e sostare nella ZTL dalle 07,00 alle 14,00 per il tempo effettivamente necessario all'assistenza prestata.
 - l) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. dalle 07,00 alle 14,00 per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
 - m) i veicoli adibiti al carico e scarico merci, potranno transitare e sostare dalle ore 07.00 alle ore 11.00, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale, da richiedersi almeno tre giorni prima della data di accesso, che provvederà all'inserimento degli stessi all'interno delle apposite liste con le seguenti modalità:
 - per i veicoli che effettuano abitualmente operazioni di carico e scarico l'inserimento avverrà per un periodo massimo pari all'anno solare di riferimento, rinnovabile previa richiesta da parte dell'interessato;
 - per i veicoli che effettuano occasionalmente operazioni di carico e scarico l'inserimento avverrà solo per il periodo indicato, previa richiesta dell'interessato, almeno tre giorni prima dalla data di accesso.
3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale;
 4. dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, dalle 14,00 alle 07,00, il transito e la sosta sono interdette a tutti i veicoli .

VIA C. COLOMBO:

1. periodo di validità: tutto l'anno, dalle 07.00 alle 14,00 z.t.l. – dalle 14,00 alle 07,00 a.p.u.
2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l. dalle 07,00 alle 14,00:

- a) velocipedi;
- b) veicoli a braccia;
- c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- d) veicoli adibiti al servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza nel rispetto delle previsioni riportate nell'art. 4 del presente regolamento;
- f) veicoli autorizzati adibiti alle operazioni di alaggio delle imbarcazioni, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni stesse;
- g) i veicoli adibiti al carico e scarico merci, potranno transitare e sostare dalle ore 07.00 alle ore 11.00, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale, da richiedersi almeno tre giorni prima della data di accesso, che provvederà all'inserimento degli stessi all'interno delle apposite liste con le seguenti modalità:
 - per i veicoli che effettuano abitualmente operazioni di carico e scarico l'inserimento avverrà per un periodo massimo pari all'anno solare di riferimento, rinnovabile previa richiesta da parte dell'interessato;
 - per i veicoli che effettuano occasionalmente operazioni di carico e scarico l'inserimento avverrà solo per il periodo indicato, previa richiesta dell'interessato, almeno tre giorni prima dalla data di accesso.

ART. 4

Disciplina degli accessi e della sosta nelle z.t.l.

L'accesso e la sosta all'interno delle z.t.l. saranno consentiti ai soli veicoli autorizzati ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre sul cruscotto, in modo ben visibile e nella sua interezza, l'apposito permesso. L'esposizione del permesso sarà obbligatorio per perfezionare l'autorizzazione al transito ed alla sosta.

La mancata esposizione del permesso o la parziale visibilità dello stesso, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per la mancanza del permesso.

Ogni permesso verrà inserito in un apposito registro gestito dal Comando di Polizia Locale di Otranto.

Sono autorizzati a transitare e sostare nelle z.t.l. senza l'uso di autorizzazioni/permessi i seguenti veicoli, aventi massa a pieno carico inferiori a 35 quintali:

- veicoli al servizio di persone disabili, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo. Per tali tipi di veicoli:
 - a) se risultano utilizzati da persone disabili residenti, si procederà, previa richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento di numero due targhe massimo all'interno di appositi registri, valente sino al perdurare dei requisiti che hanno permesso il rilascio del contrassegno;
 - b) se risultano utilizzati abitualmente da persone disabili che accedono all'interno delle z.t.l., (domiciliati, frequentatori abituali ecc), si procederà, previa richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento di una targa all'interno di appositi registri con validità per l'anno solare di riferimento (ovvero sino al 31.12 di ogni anno);

- c) se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;

In caso di necessità o urgenza, i titolari di contrassegno invalidi potranno comunque accedere all'interno della z.t.l., senza soggiacere ad alcuna sanzione, a condizione che, entro 48 ore dall'accesso, venga inviata una comunicazione al Comando di Polizia Locale, allegando idonea documentazione giustificativa;

- Taxi e NCC; per tali veicoli:
 - a. se titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate da questo Comune si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate da altro Comune, gli interessati dovranno inviare apposita comunicazione preventiva al Comando Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi Militari appartenenti al Ministero della Difesa. Per i veicoli rientranti in tali categorie che non espongono i relativi loghi istituzionali sulla carrozzeria, si procederà con la richiesta delle targhe con le modalità e nei limiti di appositi accordi con i Comandi interessati;
- autoambulanze e veicoli in servizio urgente di emergenza;
- veicoli di servizio del Comune di Otranto;
- veicoli di servizio di: Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e Poste Italiane. Per tali veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l. si procederà con la richiesta di comunicazione delle targhe ai rispettivi Enti, previo accordo con gli uffici preposti;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza, intendendosi per tali quelli la cui appartenenza sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo. Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicoli di servizio degli enti e delle aziende che gestiscono i seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas.

acqua, fognatura, pubblica illuminazione, energia elettrica, telefonia fissa o mobile ecc...
Per tali tipi di veicoli:

- a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicolo dei medici in visita domiciliare urgente, occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente".

Per tali tipi di veicoli:

- a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- auto funebri. Per tali tipi di veicoli:
- a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- i veicoli dei clienti delle attività ricettive ubicate all'interno delle z.t.l., qualora per raggiungere le strutture debbano obbligatoriamente transitare dai c.d. "varchi elettronici", potranno essere inseriti all'interno delle "liste autorizzati" (white list), previa comunicazione delle targhe da parte della struttura ricettiva al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dall'accesso, utilizzando il fac-simile di modulo presente sul sito del comune di Otranto, allegando la documentazione richiesta.

ART. 5

Permessi provvisori

Al di fuori dei casi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, nei casi in cui vi fosse la necessità di accedere all'interno di una zona a traffico limitato (ad esempio per matrimoni, sino ad un massimo di tre veicoli, funerali, lavori, riparazioni, riprese cinematografiche e/o fotografie, eventi ecc...) l'interessato dovrà richiedere il rilascio di un permesso provvisorio, che potrà avere una durata massima di 7 (sette) giorni. L'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di ulteriore richiesta.

Il permesso provvisorio consentirà l'ingresso del veicolo indicato dalle ore 04.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con possibilità di sosta dello stesso solo ed esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico.

Nei giorni festivi e/o al di fuori dei predetti orari, il permesso provvisorio relativo a lavori/riparazioni/riprese/eventi ecc..., potrà essere rilasciato solo per comprovati motivi di urgenza o per interesse pubblico.

Ai fini del rilascio del permesso occorrerà inviare apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, di norma almeno tre giorni prima della data di accesso..

Per l'accesso all'interno del centro storico da via N. D'Otranto (ponte di legno), con riferimento ai veicoli diversi da ciclomotori, motocicli, autoveicoli e veicoli a quest'ultimi assimilati, è necessario munirsi preventivamente del parere del competente ufficio tecnico comunale.

ART. 6

Modalità per il rilascio dei permessi

Per il rilascio dei permessi indicati negli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento, occorrerà presentare apposita domanda al Comando Polizia Locale di Otranto, che verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate, informando l'A.G. competente per quelle risultanti mendaci. L'uso improprio del permesso sarà perseguito a norma di legge e comporterà il ritiro dello stesso e la successiva revoca. E' vietata qualsiasi riproduzione dei permessi ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art. 482 del C.P.

In relazione ai permessi rilasciati per le zone accessibili esclusivamente attraverso il transito dai c.d. "varchi elettronici", si provvederà all'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati all'interno delle "liste autorizzati" (White list), del solo varco di riferimento, con le modalità e secondo le regole riportate nel presente regolamento.

ART. 7

Disposizione transitorie e finali

I provvedimenti con i quali sono state istituite e/o modificate le z.t.l. e le a.p.u. presenti sul territorio comunale, recanti disposizioni difformi dalle previsioni contenute nel presente regolamento, si intendono, conseguentemente, modificate e/o integrate dallo stesso.

I permessi rilasciati prima dell'approvazione del presente regolamento resteranno validi sino alla loro naturale scadenza prevista dalle precedenti disposizioni.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente codice della strada e regolamento di esecuzione.

Tutte le comunicazioni da inoltrare al Comando di Polizia Locale di Otranto potranno essere presentate presso lo sportello dell'Ufficio sito in Otranto alla via 800 Martiri, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,30 alle 19,00, ovvero inviate tramite:

- mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.otranto.le.it;
- pec all'indirizzo pm.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it;
- fax al numero 0836.804821 ;

Eventuali comunicazioni telefoniche potranno essere effettuate al numero 0836.801735.